

**CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: affianca-
mento e supporto consulenziale nel processo di attivazione del Progetto
“Azioni comuni di consulenza e assistenza per la crescita competitiva
delle imprese della piccola pesca”**

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di affiancamento e supporto consulenziale alla Stazione appaltante impegnata – per i profili di propria competenza – nel processo di attivazione del Progetto “Azioni comuni di consulenza e assistenza per la crescita competitiva delle imprese della piccola pesca” (in appresso “il Progetto”) attuato in collaborazione tra Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC) e l'Unione italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere). Copia del Progetto è disponibile nell'Allegato 1.
2. Il Progetto definisce una serie di azioni da intraprendere su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di attivare cinque distinti acceleratori d'impresa presso cui offrire agli operatori del settore piccola pesca artigianale (in appresso anche “PPA”) servizi di supporto consulenziale finalizzati da un lato al rafforzamento delle competenze per lo svolgimento della propria attività economica (servizi consulenziali “base”), dall'altro a promuovere la sperimentazione e l'adozione di modelli aggregativi che consentano alle imprese di convergere su obiettivi di crescita comuni e di generare attività complementari di integrazione al reddito (servizi consulenziali “avanzati”). I servizi di supporto di cui si prevede l'attivazione saranno espletati lungo un arco temporale di 24 mesi e comunque entro il termine di completamento delle attività oggetto di appalto.
3. Il funzionamento degli acceleratori d'impresa è affidato a scala territoriale alle strutture operative delle Camere di commercio selezionate per l'attivazione e la gestione degli stessi acceleratori.

Il coordinamento delle attività di attuazione del Progetto è affidato ad una Cabina di Regia partecipata da referenti PEMAC, da Unioncamere e da referenti degli enti strumentali coinvolti nell'espletamento delle attività di Progetto.

4. Le prestazioni oggetto d'appalto si declinano, sul piano operativo, nell'espletamento delle seguenti attività specifiche:
 - a) messa a disposizione della Stazione appaltante delle figure professionali indicate in offerta con competenze specifiche rispettivamente in materia di aggregazioni d'impresa e di scouting di fondi comunitari per il finanziamento di iniziative pubbliche e private da integrare all'interno del Gruppo tecnico incaricato dell'attuazione dei servizi oggetto di affidamento (*Azione 2.1 del Progetto*);
 - b) affiancamento alla progettazione ed implementazione di servizi di supporto consulenziale “base” a favore degli operatori del settore piccola pesca artigianale da erogare presso gli acceleratori d'impresa (*Azione 2.2 del Progetto*);
 - c) affiancamento alla progettazione ed implementazione di servizi di supporto consulenziale “avanzati” a favore degli operatori del settore piccola pesca artigianale da erogare presso gli acceleratori d'impresa (*Azione 2.3 del Progetto*);

- d) formazione del personale impiegato presso gli "acceleratori d'impresa" (*Azione 2.4 del Progetto*);
- e) supporto all'attivazione degli acceleratori ed all'erogazione dei servizi consulenziali "base" (*Azione 3.2 del Progetto*);
- f) programmazione ed erogazione dei servizi consulenziali "avanzati" (*Azione 3.3 del Progetto*);
- g) follow-up dei servizi implementati (*Azione 3.4 del Progetto*), attraverso lo svolgimento di un'attività valutativa tesa ad indagare l'efficacia delle attività di supporto realizzate e gli impatti/risultati conseguiti a completamento delle relative attività.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Le attività di cui all'art. 1 saranno svolte in raccordo con la Stazione appaltante nonché a livello territoriale con le strutture operative delle CCIAA selezionate a scala provinciale per l'attivazione degli acceleratori d'impresa.

Di seguito il dettaglio dei servizi richiesti per ciascuno dei punti richiamati nel precedente art. 1:

1. Nell'ambito dei servizi di cui alla lettera a), l'affidatario dovrà garantire la messa a disposizione di un *gruppo* di progetto, individuato in sede di offerta e composto dalle seguenti figure professionali:
 - *Esperto con competenze economiche e giuridiche* nel settore dell'innovazione d'impresa e delle start-up, nonché esperienze specifiche nella creazione e gestione di aggregazioni. Costituirà titolo preferenziale il possesso, nell'ultimo triennio, di esperienze professionali specifiche maturate nel settore della pesca e dell'acquacoltura. L'esperto dovrà risultare in possesso di laurea specialistica in materie giuridiche e/o economiche ed un'esperienza professionale specifica nelle materie innanzi indicate pari ad almeno sette anni;
 - *Esperto con competenze professionali specifiche nel settore della gestione dei fondi comunitari e dello scouting di fonti di finanziamento pubblico* a supporto della realizzazione di programmi d'investimento pubblico e privato. Costituirà titolo preferenziale il possesso, nell'ultimo triennio, di esperienze professionali specifiche maturate nel settore della pesca e dell'acquacoltura. L'esperto dovrà risultare in possesso di laurea specialistica in materie giuridiche e/o economiche ed un'esperienza professionale specifica nelle materie innanzi indicate pari ad almeno sette anni.

Le già menzionate figure professionali – che potranno anche non essere dipendenti dall'appaltatore - opereranno quali componenti del Gruppo tecnico costituito per l'attuazione del Progetto ed agendo in pieno raccordo e coordinamento con il personale della Stazione appaltante, fermo restando che quest'ultima non eserciterà sulle già menzionate figure alcun potere gerarchico o direttivo.

In quest'ambito, agli esperti è richiesto – ciascuno per i profili di rispettiva competenza – di contribuire alle attività di progettazione dei servizi di supporto consulenziale che dovranno essere erogati presso i costituendi acceleratori d'impresa, in particolare nell'attività di individuazione e di definizione degli ambiti operativi principali su cui dovranno concentrarsi le attività di supporto consulenziale di seguito descritte, tenuto conto degli specifici fabbisogni di supporto richiesti dagli operatori economici del settore PPA.

Questi ultimi dovranno essere identificati nel quadro dei seguenti temi di indirizzo principali e loro declinazioni:

- *Sostenibilità ambientale, economica e sociale;*
- *Rafforzamento competitivo delle imprese anche attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto o processo;*
- *Progettazione europea, con specifico riferimento alle opportunità di finanziamento connesse con l'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea a sostegno della realizzazione di investimenti pubblici e privati nel settore della filiera ittica.*

2. Nell'ambito dei servizi di cui alla lettera b), all'affidatario è richiesto di svolgere le seguenti attività principali:

- supporto all'elaborazione di un programma analitico delle attività di informazione e supporto consulenziale "base" da erogarsi per il tramite del personale delle CCIAA presso gli acceleratori d'impresa;
- definizione, progettazione e predisposizione dei contenuti informativi e formativi da utilizzare per le stesse attività di supporto a favore degli operatori del settore PPA;
- supporto nella predisposizione di una Linea guida contenente indicazioni e materiali operativi che il personale camerale potrà prendere a riferimento nello svolgimento delle attività
- progettazione dei materiali formativi da utilizzare nell'ambito delle attività di cui al p.to D)

3. Nell'ambito dei servizi di cui alla lettera c), all'affidatario è richiesto di svolgere le seguenti attività principali:

- supporto all'elaborazione di un programma analitico delle attività di informazione e supporto consulenziale "avanzato" da erogarsi per il tramite del personale delle CCIAA presso gli acceleratori d'impresa;
- definizione, progettazione e predisposizione dei contenuti informativi e formativi da utilizzare per le stesse attività di supporto a favore degli operatori del settore PPA;

- supporto nella predisposizione di una Linea guida contenente indicazioni e materiali operativi che il personale camerale potrà prendere a riferimento nello svolgimento delle attività
- progettazione dei materiali formativi da utilizzare nell'ambito delle attività di cui al p.to d)
- declinazione del programma consulenziale "avanzato" da erogarsi a favore di gruppi di imprese del settore PPA (c.d. "Focus group") accomunati da un medesimo fabbisogno di supporto, con specifico riferimento alle fasi di valutazione e di sviluppo preliminare di progetti imprenditoriali da realizzare attraverso forme di aggregazione d'impresa, anche mediante lo sviluppo di iniziative finalizzate alla diversificazione/integrazione a reddito degli operatori di settore, come meglio descritto al p.to e)
- progettazione dei contenuti informativi e didattici da utilizzare nell'ambito delle attività di supporto consulenziale.

I servizi di supporto consulenziale richiesti in questo specifico ambito operativo si concentreranno in particolare sui seguenti aspetti principali:

- promozione di modelli aggregativi tra imprese;
- individuazione di fondi nazionali e comunitari per il finanziamento dei modelli aggregativi individuati.

Le attività di supporto consulenziale saranno attuate, oltre che mediante la somministrazione di contenuti informativi e didattici, anche attraverso l'organizzazione di workshop tematici cui è richiesta la partecipazione diretta degli esperti selezionati.

4. Nell'ambito dei servizi di cui alla lettera c), all'affidatario è richiesto di supportare il processo di implementazione del percorso didattico di formazione rivolta agli operatori delle CCIAA impiegati su scala territoriale presso gli acceleratori d'impresa, così come progettato nelle attività di cui alla lettera b) e c); la formazione sarà erogata da remoto per un numero di ore pari a ca. 72 e dovrà essere declinato nelle seguenti linee didattiche principali:
- Linea didattica 1 – Gestione e coordinamento all'interno della rete degli acceleratori d'impresa. In quest'ambito, i contenuti informativi terranno conto degli assetti organizzativi e di funzionamento definiti dalla Stazione appaltante durante le fasi preliminari di attuazione del Progetto,
 - Linea didattica 2 – Alfabetizzazione del personale camerale sulla normativa di settore, sulle principali dinamiche di sviluppo della PPA nonché sulle linee di finanziamento nazionali/comunitarie a sostegno del settore,
 - Linea didattica 3 – Approfondimento sui servizi consulenziali "base", con riferimento ai contenuti informativi proposti ed alle modalità di erogazione degli stessi servizi all'utenza target,

- Linea didattica 4 – Approfondimento sui servizi consulenziali “avanzati”, con riferimento ai contenuti informativi specifici proposti per ciascun acceleratore ed alle modalità di erogazione degli stessi servizi all’utenza target.

Le attività di formazione e addestramento cui alle linee didattiche da 1 a 3 saranno espletate in modalità centralizzata attraverso l’organizzazione di webinar e/o altre forme di formazione a distanza; le attività della linea didattica 4 saranno erogate in parte tramite webinar e in parte sul campo contestualmente allo svolgimento dei programmi consulenziali avanzati così come previsto alla lettera f).

5. Nell’ambito dei servizi di cui alla lettera e), all’affidatario è richiesto di affiancare le strutture operative ed il personale delle CCIAA incaricate della gestione degli acceleratori d’impresa, nello svolgimento ed erogazione dei servizi di supporto consulenziale “base” progettati nel quadro delle attività di cui alla precedente lettera b). In quest’ambito, si richiede l’attivazione di un servizio di back-office remoto, garantito da nr. 250 giornate di assistenza, cui potrà rivolgersi il personale degli acceleratori per sottoporre richieste di chiarimento e/o quesiti inerenti ai servizi di supporto consulenziale “base”.
6. Nell’ambito dei servizi di cui alla lettera f), all’affidatario è richiesto di supportare la Stazione appaltante, per i profili di competenza, nell’attuazione di 10 programmi di supporto consulenziale “avanzati” progettati nel quadro delle attività di cui alla lettera c). Ciascun programma di supporto sarà attivato per uno specifico *focus group* partecipato da 15 imprese accomunate da una medesima iniziativa imprenditoriale su cui far convergere le attività di supporto in questione. La selezione delle imprese da coinvolgere nei vari *focus group* sarà curata dal personale delle Camere di commercio incaricate della gestione degli acceleratori d’impresa. In tale contesto, è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:
 - affiancamento alla realizzazione di 10 programmi di supporto consulenziale avanzato (2 per ciascun acceleratore d’impresa) per altrettanti *focus group*, mediante il coinvolgimento diretto sia in presenza che in modalità remota degli esperti di cui all’azione a). Obiettivo dei *focus group* sarà la individuazione e definizione di un’idea di sviluppo condivisa tra le imprese partecipanti per la quale le imprese interessate riceveranno assistenza e supporto tecnico ai fini della sua concreta realizzazione.
 - realizzazione, per ciascun programma consulenziale, dei servizi tecnico-specialistici volti ad accompagnare le imprese lungo un percorso consulenziale multidisciplinare e propedeutico all’effettiva adozione del modello aggregativo proposto e individuato attraverso i *focus group*. Tale attività prevede un coinvolgimento diretto delle imprese e delle CCIAA coinvolte, attraverso la realizzazione di n. 30 workshop (n. 6 workshop/CCIAA) operativi finalizzati alla pianificazione, condivisione e attuazione dei seguenti servizi/attività:
 - consulenza nella predisposizione del *business plan*, o altro documento che possa descrivere un progetto imprenditoriale, delineando il contesto, le scelte strategiche e

operative ritenute più opportune, le prospettive economiche di sviluppo commerciale;

- assistenza legale finalizzata alla predisposizione dei documenti di *governance* che possono definire e regolare in maniera corretta i rapporti tra le imprese (es. Statuto del Consorzio, Contratto di rete, ecc.);
- supporto nello scouting finanziario, ovvero nell'individuazione delle fonti di finanziamento (bandi nazionali e comunitari, *crowdfunding*, *business angel*, ecc.) più opportune da attivare per la realizzazione dell'iniziativa.

Qualora i target del servizio fossero aggregazioni di imprese già costituite, il programma consulenziale agirà diversamente adottando una o più delle seguenti soluzioni:

- progettazione di uno strumento di self-assessment per la rilevazione dei possibili divari di implementazione del programma di rete e l'identificazione dei margini d'intervento con azioni mirate;
 - applicazione di un "modello organizzativo" che consenta di supportare le reti nel processo di governance e nella misurazione delle prestazioni (es. attraverso specifici indicatori per il monitoraggio degli obiettivi di rete);
 - integrazione delle reti già costituite sul territorio con le imprese interessate ad avviare un progetto di rete, con la finalità di ampliare l'aggregato e, con esso, moltiplicare le possibilità di sviluppo della rete stessa.
- predisposizione, al termine di ciascun percorso di supporto consulenziale "avanzato", di una relazione finale recante l'esplicitazione dei principali risultati conseguiti a completamento dei servizi resi alle imprese partecipanti al *focus-group e workshop*. Le relazioni saranno utilizzate dalla Stazione appaltante, in raccordo con la Cabina di regia, per l'adozione di eventuali azioni correttive e/o miglioramenti necessari ad ottimizzare l'efficacia e l'efficienza delle attività di supporto espletate presso gli acceleratori d'impresa.
7. Nell'ambito dei servizi di cui alla lettera g) e comunque entro il termine delle attività di cui all'azione precedente, all'affidatario è richiesto lo svolgimento di un'indagine valutativa funzionale all'analisi dei risultati conseguiti al termine del progetto e degli impatti da quest'ultimo prodotti a scala territoriale nei contesti economici e sociali in cui sono state espletate i servizi di supporto degli acceleratori d'impresa.

L'attività valutativa in questione dovrà indagare la performance di Progetto sotto i seguenti aspetti principali:

- *rilevanza*: con riferimento alla misurazione dei livelli di coerenza dei servizi proposti rispetto ai fabbisogni di supporto dei destinatari degli stessi;
- *efficacia*: con riferimento alla misurazione della capacità del Progetto di raggiungere i risultati attesi nei termini e nelle modalità originariamente definite;

- *impatto*: con riferimento alla misurazione del contributo fornito dal Progetto allo sviluppo dei sistemi imprenditoriali su cui insistono e si collocano gli acceleratori d'impresa;
 - *sostenibilità*: con riferimento alla capacità delle iniziative avviate con il supporto degli acceleratori d'impresa di proseguire nella relativa attuazione, conseguendo gli obiettivi desiderati.
8. Per ciascuno dei servizi di cui alle lettere da a) a g) di cui si richiede l'erogazione, l'affidatario avrà cura di dettagliare all'interno dell'offerta tecnica le modalità specifiche attraverso cui si prevede di realizzare le attività in essi contemplate, definendo gli specifici risultati ed output di cui si prevede il conseguimento/rilascio al termine di ciascuna azione.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'erogazione del servizio affidato, deve usare la diligenza specialistica richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. L'affidatario avrà reso, in sede di presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione con la quale avrà dato atto della perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono allo svolgimento del servizio e della sussistenza di tutti i presupposti per poter avviare immediatamente l'esecuzione delle prestazioni affidate. L'appaltatore dovrà, pertanto, attenersi a tale dichiarazione, provvedendo a dare immediato avvio allo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento non appena stipulato il relativo contratto.
3. In particolare, l'appaltatore dovrà provvedere allo svolgimento di tutte le attività descritte al precedente art. 2, secondo la perfetta regola dell'arte, in aderenza al Progetto allegato al presente capitolato e in conformità alla propria offerta.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

La stazione appaltante provvede alla direzione dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* ed i successivi provvedimenti attuativi, applicabili *ratione temporis* nonché, per quanto applicabili alla fattispecie *ratione temporis*, il

D.L. 76/2020, c.c.m. L. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), il D.L. 32/2019, c.c.m. L. 55/2019 (c.d. Decreto Sblocca cantieri e l'eventuale ulteriore decretazione d'urgenza applicabile alla presente procedura;

- b) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “*, come aggiornato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - c) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - d) il D. Lgs.6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - e) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - f) le norme del Codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
2. Il contratto è stipulato secondo le previsioni di legge

Art. 7 – Durata del contratto

Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e scadenza al completamento del Progetto, previsto per il 31.12.2022.

Art. 8 – Importo del contratto

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, è fisso e invariabile e si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Paola Rossi, il Direttore del contratto è la Dr.ssa Laura Celentano.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con le seguenti modalità:
 - il 30% dell'importo contrattuale a titolo di anticipazione;
 - fino a concorrenza dell'70% dell'importo contrattuale a stato di avanzamento del servizio al 30/09/2021, previa verifica della regolare esecuzione delle attività;
 - il restante 30% a saldo, all'esito della esecuzione delle attività contrattuali, previa presentazione di una relazione finale di tutte le attività svolte e previa verifica della regolare esecuzione delle attività.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità dal DM 49/2018, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili tali attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, trovano applicazione gli artt. 106 comma 1 lett. d) numero 2) e 110 del D.lgs. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52

e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 17 – Subappalto

Non è ammesso il subappalto in considerazione della particolare natura dell'affidamento.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m...
3. L'appaltatore s'impegna a adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, ivi incluse quelle eventualmente dettate per la prevenzione dei rischi epidemiologici.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Proprietà degli elaborati

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti gli elaborati realizzati nell'esecuzione del contratto sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 23 – GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Dintec – Consorzio per l'innovazione tecnologica srl (di seguito anche Dintec) in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 "General Data Protection Regulation", di seguito anche GDPR, informa che: Finalità del trattamento e base giuridica I dati personali e giudiziari relativi al partecipante alla procedura saranno trattati per le finalità amministrative connesse alla selezione dell'appaltatore, in esecuzione delle specifiche procedurali previste: dall'art. 18, comma 2, del D.L. 25/06/2008, n. 112 (come convertito nella L. 4 133/2008); dall'art. 7, comma 6-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 ottobre 2011 - ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità ed integrità e/o in esecuzione di quanto previsto dal modello organizzativo e di controllo dell'Ente ai fini del D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle Società ovvero dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato ex Legge 90/2012 e D.lgs. 33/2013 e 39/2013 e s.m.i. per le successive finalità amministrativo-contabili derivanti dalla sottoscrizione del contratto. I già menzionati trattamenti trovano la loro base giuridica nell'esecuzione di un obbligo di legge (art. 6, par. 1, lett. c) anche ai fini dell'esecuzione di misure pre contrattuali e contrattuali (art. 6, par. 1, lett. b). I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. La partecipazione alle procedure di cui al presente capitolato è attivata esclusivamente dall'interessato, per cui il conferimento dei dati è del tutto facoltativo ma necessario per il completamento della procedura stessa. L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali richiesti comporterà l'impossibilità di partecipare alle selezioni di cui al

presente avviso. Dintec potrà acquisire dati personali anche da soggetti terzi (ad es., Pubbliche amministrazioni in fase di verifica delle dichiarazioni prestate). La presentazione della candidatura comporta l'accettazione da parte dei candidati delle norme riportate nell'Avviso. Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative da: · personale di Dintec appositamente autorizzato al trattamento (es., titolari di procure, RUP e relativi collaboratori...) · soggetti incaricati nelle Commissioni di valutazione, soggetti che svolgeranno specifici ruoli ai fini dell'esecuzione dell'eventuale contratto stipulato (es., Direttore dell'esecuzione del contratto, etc.) · Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di compliance (CdA, Comitato per il Controllo analogo, Collegio sindacale, Organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/2001, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza) per le funzioni di competenza La comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata esclusivamente in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla normativa rilevante applicabile a Dintec. I dati potranno essere conoscibili o comunicati alle seguenti categorie di soggetti: · Pubbliche amministrazioni ed Autorità di controllo, in relazione alle eventuali verifiche sulle autodichiarazioni effettuate ed ai fini dei controlli propedeutici ai pagamenti · Terzi committenti e soggetti finanziatori, in relazione all'utilizzo del fornitore in commesse/progetti per le quali debbano essere rendicontati i nominativi e le spese relative ai sub-contraenti · Consulenti e fornitori di servizi: consulenti in materia contabile, fiscale e tributaria, avvocati patrocinatori, etc. · Soggetti portatori di diritti soggettivi o interessi legittimi che ne facciano richiesta ai sensi della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi. I dati saranno diffusi solo in ottemperanza agli obblighi di Legge come definiti dal D.lgs. 33/2013 nell'apposita sottosezione del sito istituzionale "Società trasparente". Modalità del trattamento e tempi di conservazione. La documentazione e le informazioni fornite in sede di partecipazione alla procedura di selezione saranno conservate per un periodo di 10 anni a far data dalla conclusione della stessa (per i non contraenti) e dalla conclusione del contratto (per il contraente). I Contratti, l'avviso e la documentazione istruttoria saranno conservati illimitatamente. 5 Diritti dell'interessato Il GDPR attribuisce agli interessati specifici diritti, descritti negli artt. 15- 23. In particolare, in relazione ai propri dati personali, l'operatore economico ha diritto di chiedere a Dintec l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità. In relazione ai trattamenti di cui trattasi, si informa infine che non potranno essere riconosciuti: il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base giuridica del presente trattamento; il diritto di cancellazione dei dati e di opposizione in quanto non coerenti con le finalità previste dalla normativa di riferimento. Rimane infine possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. L'esercizio dei propri diritti può essere richiesto dal partecipante alla selezione in qualunque momento inviando apposita richiesta ai seguenti contatti:

Dintec scrl - Consorzio per l'innovazione tecnologica

Via Nerva n. 1 - 00187 Roma

Tel. 06/47822420 –

Email: dintec@dintec.it - PEC: dintecscrl@legalmail.it

Responsabile per la protezione dei dati di Dintec: rpd-privacy@dintec.it

La presentazione dell'offerta costituisce espressione di consenso al trattamento dei dati personali e comporta l'accettazione delle norme riportate nell'Avviso e relativi allegati.

Con riferimento all'esecuzione del contratto l'Appaltatore si impegna a adottare tutte le più adeguate procedure per la tutela della riservatezza e la salvaguardia dei dati e/o informazioni relative a DINTEC e ai servizi

oggetto dell'affidamento, nonché di ogni altra informazione e/o dato/documentazione fornita da DINTEC nel contesto del presente affidamento, utilizzando tali dati e/o informazioni esclusivamente ai fini dello svolgimento dei servizi affidati ed in conformità della normativa vigente. In particolare, l'Appaltatore conferma il suo impegno ad utilizzare i suddetti dati nel rispetto di tutte le norme in materia di dati personali (incluso il D. Lgs. n. 196/2003 e il Reg. (UE) 2016/679 "GDPR"), apprestando tutte le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali previste dalla legge. Indicazioni operative al riguardo saranno fornite in fase di sottoscrizione del contratto,

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 26 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 27 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con DINTEC, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a DINTEC della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a DINTEC”.

3. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 2011.
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in

ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) riportato nel contratto.

Art. 29 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 30 – Spese contrattuali

L'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 31 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato con Delibera del CdA n° 27 del 27 Gennaio 2017 e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 32 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.